

15. Del mulino medesimo ed
ai suoi locanti, le vacante
e corrispondenti al fitto
del predetto molino e per il
tempo che resterà chiuso.

Nel caso che i signori lo-
canti permettessero l'uso
delle acque, i predetti con-
duttori si obbligano a spese
parli o proprie spese dal punto
fiume menzionato dal punto
che loro sarà indicato dalla
persona incaricata dai locanti.

16. I fittuari restano assolu-
tamente proibiti di condurre
le acque in alieno territorio
prevedendo solo usare per le
opere che tengono in affitto
e dopo restituire al fiume
ed agli acquedotti, restando
in garanzia degli affittanti
di farne quell'uso che essi
credono più conveniente, gio-
vandosi degli stessi acquedotti.

17. Resta altresì dichiarato che

74
in caso di aridità o di scarsità
d'acqua, se gli affittuari
soffrono danni, e qualunque
essi siano, i locanti non sa-
ranno tenuti ad alcuna re-
parazione d'estaglio, restando
l'uso delle acque ad esclusi-
vo rischio e pericolo degli af-
fittuari, senza garanzia al-
cuna degli affittanti.

18. Per le procedure relative a
quest'atto i componenti eleg-
gono domicilio in Ribera, cioè:
il Signor Ciccarello nel nome
nella casa di Ammiraglio
ne del Signor Duca di
Bivona e tutti gli altri
nelle loro rispettive dimo-
re, quelli che si rendessero
assenti od altrove espatris-
sero, qui in Ribera nella
Casa comunale.

19. Resta espressamente conve-
nuto che le ristoppie resta-
no di esclusivo conto dei locan-
ti.